



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.  
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.  
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

[www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org) [info@siap-polizia.it](mailto:info@siap-polizia.it)

Anno XXII - N. 27

Roma, 8 Giugno 2026



## RETRIBUZIONE INTEGRALE DURANTE LE FERIE: UN DOVERE DELLO STATO, UN DIRITTO DEL LAVORATORE

Con una nota formale e dettagliata a firma del Segretario Generale **Giuseppe Tiani**, indirizzata al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, **Prefetto Vittorio Pisani**, il SIAP ha aperto un fronte decisivo per la tutela economica del personale della Polizia di Stato, rivendicando il diritto a una retribuzione feriale "piena" e senza decurtazioni. Nel dibattito sindacale e giuridico sulla tutela dei lavoratori, esiste un principio che non dovrebbe prestarsi a interpretazioni al ribasso, il diritto al riposo non può trasformarsi in una sanzione economica. È su questa scia di civiltà giuridica per la tutela del lavoro, che s'inscrive la ferma presa di posizione del SIAP, che rivendica con forza un diritto sacrosanto per le donne e gli uomini in divisa, ossia la corrispondenza di una retribuzione integralmente corrispondente a quella del servizio attivo durante il periodo di congedo ordinario. Non si tratta di una pretesa corporativa o di un "privilegio" slegato dalla realtà, ma dell'applicazione lineare della nostra Costituzione e del diritto Eurounitario. L'articolo 36 della Costituzione parla chiaro, la retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente. Un parametro che, come specchia-

### Sommario:

Retribuzione integrale durante le ferie: un Dovero dello Stato, un Diritto del Lavoratore **1**

Il nuovo art. 192, comma 7-bis, C.d.S.: cosa cambia per le forze di polizia impegnate **2**

Comunicazione concernente l'inizio e all'articolazione Didattica del 38° Corso per Vice Sovrintendenti **4**

Esercizio del diritto di voto e Permessi Elettorali. Il SIAP risponde ai numerosi quesiti **4**

La ricostruzione dell'abitudine nello stalking: il valore del patrimonio Informativo della PG **5**

Bilancio e Fisco **6**

Convocazione Commissione Consultiva **7**

Istituendo Commissariato di PS. di Tropea (VV) **7**

Comunicazioni interne **8**

è **OFFLINE** il nuovo sito [www.SIAPconvenzioni.it](http://www.SIAPconvenzioni.it)

**SIAP CONVENZIONI**  
Welfare Sindacale

[www.SIAPconvenzioni.it](http://www.SIAPconvenzioni.it)

SIAP ANNO CIVILE

to dall'articolo 7 della Direttiva UE 2003/88/CE, impone che le ferie annuali siano retribuite in misura non inferiore alla paga ordinaria. La logica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tanto semplice quanto inattaccabile, se andare in ferie, significa subire un taglio dello stipendio, si genera un "effetto dissuasivo" che spinge il lavoratore a rinunciare al riposo pur di non rimetterci economicamente. Una distorsione che mina alla base la salute e il recupero delle energie psico-fisiche. Quest'orientamento non è più un'ipotesi teorica, ma un dato di fatto giurisprudenziale consolidato. Con le sentenze della Cassazione tra il 2019 e il 2022, fino alla chiarificatrice ordinanza n. 25840 del settembre 2024 della Corte, i giudici hanno ribadito che la paga feriale deve rispecchiare la "retribuzione globale di fatto". Significa che devono essere incluse tutte le voci percepite normalmente, comprese le indennità collegate alle mansioni e persino il controvalore dei buoni pasto. La linea interpretativa resa ancor più granitica dalle recentissime pronunce del 2026 delle Corti d'Appello di Torino e Roma, le quali hanno messo nero su bianco un principio fondamentale: la Pubblica Amministrazione non può trincerarsi dietro "vincoli di bilancio" o prassi interne per negare diritti di rango costituzionale ed europeo. Se questo vale per la generalità dei lavoratori, assume un valore ancor più profondo per il personale della Polizia di Stato. Chi indossa una divisa non svolge un lavoro d'ufficio standardizzato. La quotidianità dei poliziotti è fatta di turnazioni estenuanti, servizi notturni e festivi, impieghi operativi immediati e ad alto rischio con responsabilità fuori dal comune. Le relative indennità non sono un "surplus" o un premio occasionale, ma rappresentano la spina dorsale della retribuzione ordinaria complessiva, l'esatto riflesso della specificità e della gravosità del servizio prestato. Tagliare queste voci quando il personale fruisce delle ferie, è un'ingiustizia profonda, oltre che un palese contrasto con i principi di non discriminazione. La richiesta della Segreteria Nazionale del SIAP al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è un atto di responsabilità che non può più essere ignorato, serve un adeguamento immediato della retribuzione feriale, che includa il FESI e tutte le voci contrattuali accessorie, azzerando le prassi amministrative illegittime. I tempi della tolleranza istituzionale sono finiti. Di fronte a un quadro normativo e giurisprudenziale così netto, un "assordante silenzio" da parte dell'Amministrazione non sarebbe solo un segnale di chiusura al dialogo, ma l'innescò inevitabile per una stagione di diffide formali e ricorsi legali. È tempo che lo Stato riconosca, anche nei fatti e nella busta paga, il valore del riposo di chi, ogni giorno, vigila sulla sicurezza di tutti.



#### ◆ **Il nuovo art. 192, comma 7-bis, C.d.S.: cosa cambia per le forze di polizia impegnate sul territorio**

L'intervento normativo introdotto dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, segna un passaggio rilevante nella disciplina dei controlli su strada. Con l'inserimento del comma 7-bis nell'art. 192 del Codice della Strada, il legislatore ha tipizzato una nuova fattispecie penale che non colpisce la mera inosservanza dell'alt, ma la fuga realizzata con modalità concretamente pericolose per l'incolumità altrui. Prima della riforma, la giurisprudenza di legittimità, si veda il [SiapInform@18](#), aveva già tracciato un confine tra illecito amministrativo e rilevanza penale, nella condotta di chi non si fermava all'intimazione delle forze dell'ordine, chiarendo che la semplice fuga non era sufficiente a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., se non erano state accertate condotte di guida pericolose idonee a ostacolare concretamente l'operato degli agenti. Il nuovo comma 7-bis, man-



cando una fattispecie specifica riferita alla fuga stradale pericolosa, interviene proprio su questo vuoto, introducendo una soglia autonoma di rilevanza penale. La disobbedienza all'alt resta, in via ordinaria, un illecito amministrativo, salvo che "il fatto con costituisca reato", ai sensi dei commi 6-bis e 7 dell'art. 192 C.d.S., ma chiarisce che diventa penalmente rilevante quando la sottrazione al controllo si realizza mediante una condotta di guida concretamente pericolosa. Sul piano pratico, ciò occorre quando il conducente, dopo l'alt o alla presenza di un posto di blocco, prosegue la marcia con modalità tali da mettere a rischio altri utenti della strada. Costituiscono indici sintomatici di pericolosità, tra gli altri, a titolo semplificativo: l'eccesso di velocità in contesti urbani sfrecciando tra veicoli, fuggire attuando manovre improvvise, la guida contromano, il superamento d'incroci senza rispettare la segnaletica, lo sbandamento tra i veicoli, l'invasione di spazi riservati a pedoni o ciclisti, speronare altri veicoli e, più in generale qualsiasi condotta idonea a creare un pericolo concreto per l'incolumità altrui. Per l'operatore di polizia, la novità incide direttamente sulla qualificazione giuridica del fatto e sulle modalità operative. La condotta deve essere valutata non solo rispetto all'inosservanza dell'alt, ma sulle modalità della fuga e sul rischio effettivamente generato. Ne consegue che la solidità dell'accertamento dipenderà in larga misura dalla capacità di documentare la condotta, il contesto stradale e gli elementi concreti di pericolo. In termini operativi, è quindi necessario distinguere chiaramente tra tre situazioni: la mera inosservanza dell'alt (illecito amministrativo ex comma 6-bis con sanzione da 200 a 600 euro e sospensione patente con recidiva); la violazione dell'obbligo di fermarsi a un posto di blocco (illecito amministrativo ex comma 7 con sanzione da 1.500 a 6.000 euro con sospensione patente); la fuga con modalità pericolose (reato ex comma 7-bis con reclusione da sei mesi a cinque anni con sospensione patente e confisca veicolo). A queste si aggiunge, su un piano diverso di carattere più generale, la possibile configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio ex art. 337 c.p., nei casi in cui la condotta sia accompagnata da violenza o minaccia. Il nuovo comma 7-bis, non sostituisce quindi, l'art. 337 c.p., ma si pone come norma speciale autonoma riferita alla situazione della circolazione stradale, intercettando quella fascia intermedia — particolarmente frequente nella pratica — in cui la fuga è connotata da pericolosità ma non necessariamente da violenza o minaccia diretta. Ne deriva l'esigenza sempre maggiore di una documentazione accurata: devono essere descritti con precisione la situazione del controllo, la chiarezza dell'intimazione, le modalità della fuga e gli specifici elementi di pericolo. Allo stesso tempo, va evitata ogni automatica qualificazione penale: non ogni fuga integra reato, ma ogni fuga connotata da pericolo concreto deve essere valutata come tale. La riforma offre dunque alle forze di polizia uno strumento di lettura degli avvenimenti più chiaro e coerente con la realtà operativa: la disobbedienza all'alt resta, in via generale, un illecito amministrativo; la fuga pericolosa assume rilievo penale; la violenza o minaccia contro il pubblico ufficiale continua a trovare disciplina nell'art. 337 c.p., quando presenti autonomia rispetto alla condotta di guida. Il decreto-legge n. 23/2026, in virtù di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, al fine di rendere più incisivo ed efficace il sistema sanzionatorio, ha novellato pure l'art. 382-bis del c.p.p., introducendovi il comma 1-ter, con il quale si estende l'istituto della flagranza differita all'ipotesi delittuosa in specie, nel caso in cui non sia possibile procedere all'arresto dell'autore del reato per ragioni di sicurezza o d'incolumità pubblica o individuale. L'arresto facoltativo è consentito qualora, ad esempio, non si sia riusciti a fermare il responsa-

bile nell'immediatezza perché la fuga è stata attuata in un ambiente o con modalità tali da rendere l'inseguimento pericoloso per la sicurezza stradale o per l'incolumità degli utenti della strada o degli stessi operatori e il soggetto è identificato solo in seguito, e comunque entro quarantotto ore dal fatto, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto.


#### ◆ **Comunicazione concernente l'inizio e all'articolazione Didattica del 38° Corso per Vice Sovrintendenti**

In merito alla procedura selettiva interna, per titoli ed esame finale dei successivi moduli didattici, volta alla copertura di 1447 posizioni nel ruolo di vice sovrintendente della Polizia di Stato e relativa al 31 dicembre 2022, bandita tramite provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 4 novembre 2023, si comunica l'inizio del "38° corso di addestramento professionale finalizzato al conseguimento della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato". Con riferimento alla sopra citata attività concorsuale, l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha reso noto che l'itinerario formativo, denominato "38° Corso di qualificazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato", verrà strutturato in due distinte sessioni, con decorrenza dal 22 giugno 2026, sotto la gestione dell'Istituto per ispettori di Nettuno, secondo la seguente pianificazione temporale: il primo turno si svolgerà dal 22 giugno al 21 luglio 2026, mentre il secondo turno si terrà dal 29 giugno al 28 luglio 2026. Il percorso, in linea con i precedenti cicli addestrativi, si articolerà in tre successivi periodi di apprendimento, comprendenti una parte iniziale, svolta in modalità e-learning, una successiva fase di studio in regime di residenzialità presso la menzionata struttura scolastica, al cui termine verrà effettuata una prova di verifica conclusiva, e infine un periodo di tirocinio pratico-applicativo da espletarsi presso l'ufficio o reparto di appartenenza.

[CLICCA QUI](#)

#### ◆ **Esercizio del diritto di voto e Permessi Elettorali. Il SIAP risponde ai numerosi quesiti del personale**

Il SIAP ha ricevuto numerosi quesiti da parte del personale in merito all'applicazione dell'articolo 118 del D.P.R. 361/1957, una norma che riconosce ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di trasferta qualora debbano spostarsi in un comune diverso da quello di servizio per esprimere il proprio voto alle elezioni politiche. I parametri temporali di quest'agevolazione, estesa in seguito anche alle consultazioni europee dalla legge 18/1979, sono stati definiti da un decreto del Ministero del tesoro del 5 marzo 1992, il quale concede un giorno di missione per tragitti compresi tra i 350 e i 700 chilometri e due giorni per distanze superiori o per i collegamenti con le iso-



comune diverso da quello di servizio per esprimere il proprio voto alle elezioni politiche. I parametri temporali di quest'agevolazione, estesa in seguito anche alle consultazioni europee dalla legge 18/1979, sono stati definiti da un decreto del Ministero del tesoro del 5 marzo 1992, il quale concede un giorno di missione per tragitti compresi tra i 350 e i 700 chilometri e due giorni per distanze superiori o per i collegamenti con le iso-

le minori. Tuttavia, una successiva direttiva della Ragioneria Generale dello Stato, la numero 23 dello stesso anno, ha notevolmente ristretto il campo di applicazione, specificando che il trattamento economico spetta soltanto nell'eventualità in cui il lavoratore sia stato trasferito di sede a ridosso delle votazioni e, pur avendo regolarmente richiesto il cambio di residenza nei tempi di legge, non abbia ottenuto in tempo l'aggiornamento delle liste elettorali nel nuovo comune di servizio. Sulla scorta di tale indirizzo, l'Amministrazione ha esteso questa interpretazione rigorosa anche ai congedi ordinari, ritenendo, con una circolare del giugno 2001, che qualora il dipendente scelga deliberatamente di mantenere o spostare la propria dimora ufficiale lontano dall'ufficio di appartenenza, non abbia diritto nemmeno a un semplice permesso retribuito per recarsi alle urne, poiché non reputa ammissibile concedere tutele di favore in una situazione di mancata regolarizzazione anagrafica; di conseguenza, per esercitare il diritto di voto in queste circostanze, al personale non resta che ricorrere esclusivamente ai normali istituti previsti dalla contrattazione collettiva.

#### ♦ **La ricostruzione dell'abitudine nello stalking: Il valore del patrimonio Informativo della PG**

La pronuncia numero 41636 del 26 novembre 2025 emanata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione fornisce un fondamentale chiarimento ermeneutico in merito all'applicazione dell'arresto in flagranza differita per il reato di atti persecutori. Questo pronunciamento s'inserisce tra le recenti riforme finalizzate a intensificare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, offrendo un'interpretazione dinamica dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale e potenziando le prerogative della Polizia Giudiziaria nella ricostruzione degli illeciti. La disposizione in esame, introdotta proprio per contrastare le condotte aggressive documentate attraverso supporti informatici o telematici, consente l'adozione della misura restrittiva anche quando il colpevole non viene sorpreso sul fatto, a condizione che l'azione sia registrata tramite filmati o altri strumenti attendibili e che l'arresto avvenga tassativamente entro le quarantotto ore dal compimento del reato. Tale normativa è stata concepita per superare gli ostacoli operativi derivanti dalla natura spesso indiretta delle condotte vessatorie, le quali frequentemente non si compiono alla presenza diretta degli organi di polizia. Nel delitto di stalking, strutturato per sua natura su una serie di comportamenti reiterati nel tempo, il nodo centrale del dibattito riguardava la fattibilità di disporre la misura restrittiva basandosi su elementi multimediali che, presi singolarmente, non fossero in grado di dimostrare l'abitudine e la serialità della condotta criminosa. Nel caso specifico, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva negato la convalida del provvedimento restrittivo poiché convinto che i messaggi e i filmati raccolti non attestassero la reiterazione degli atti persecutori, apparendo limitati a un singolo episodio e privi di una datazione incontrovertibile. Secondo l'organo giudicante, questa carenza probatoria non permetteva di configurare il reato in questione e, di riflesso, privava di legittimità l'arresto differito. Contro tale decisione ha proposto ricorso la Procura della Repubblica, evidenziando come la Polizia Giudiziaria possedesse già una piena e precedente cognizione della condotta abituale dell'indagato grazie a precedenti denunce e interventi sul campo, e che l'ultimo evento filmato rappresentasse semplicemente l'anello finale di una catena persecutoria già delineata. La Suprema Corte ha pienamente condiviso la linea della Procura, sancendo un principio di diritto di straordinaria rilevanza, secondo cui l'arresto in flagranza differita deve ritenersi del tutto legittimo anche qualora i supporti informatici non dimostrino in modo autonomo la reiterazione dell'illecito, pur-

ché l'atto documentato costituisca la manifestazione più recente di una sequenza criminale già ampiamente nota alle forze dell'ordine. Il ragionamento dei giudici di legittimità poggia sulla convinzione che i file video o telematici non debbano necessariamente contenere l'intera storia del reato, ma debbano servire a identificare con precisione il responsabile e il singolo fatto materiale, mentre la reiterazione delle condotte può essere validamente ricostruita incrociando questi dati con il patrimonio informativo già in possesso degli operanti, come segnalazioni passate o vecchi fascicoli d'indagine. Di conseguenza, la Cassazione ha stigmatizzato l'approccio eccessivamente formale del giudice di merito, chiarendo che la valutazione sulla serialità degli atti non può ridursi alla sola analisi dei file multimediali acquisiti nelle ultime ore, ma deve abbracciare la totalità degli elementi investigativi già a disposizione. Gli effetti pratici di questa sentenza appaiono di grande impatto poiché potenziano la tempestività dell'intervento protettivo nei casi di stalking, impedendo che meri limiti tecnologici dei supporti visivi vanifichino l'arresto, e valorizzano l'esperienza investigativa degli operatori che spesso intervengono ripetutamente prima che la vittima riesca a formalizzare una querela completa. Quest'orientamento promuove una lettura sostanziale e non burocratica del requisito dell'abitudine, in perfetta sintonia con la struttura del reato di atti persecutori, e consolida la funzione di prevenzione immediata dell'arresto differito specialmente nei contesti di violenza relazionale. In conclusione, la decisione si allinea con quella tendenza della giurisprudenza volta a rendere concreti ed efficaci gli strumenti di tutela per le vittime vulnerabili, evitando interpretazioni restrittive che rischierebbero di svuotare le tutele introdotte dal legislatore e offrendo una guida interpretativa sicura per l'attività quotidiana della Polizia Giudiziaria nel contrasto alla violenza di genere.



#### ♦ **Bilancio e Fisco: La Suprema Corte conferma la prevalenza della competenza sulle scelte prudenziali**

Con l'ordinanza numero 13199 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento fondamentale riguardo all'applicazione del principio di competenza nella definizione del reddito d'impresa, delimitando i confini entro i quali un'azienda può effettuare

accantonamenti o svalutazioni su crediti oggetto di contenzioso. Il pronunciamento trae origine da un'ispezione fiscale nei confronti di una struttura sanitaria privata accreditata, alla quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato lo storno di una quota di crediti vantati verso la sanità regionale, somme che erano state trasferite in un fondo rischi determinando così un'immediata flessione dei guadagni e della base imponibile dichiarata. I giudici di legittimità hanno dato pienamente ragione all'Amministrazione finanziaria, ribadendo con fermezza che i proventi aziendali devono essere registrati nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita e il diritto all'incasso è maturato, a prescindere dal momento della reale riscossione monetaria. La Suprema Corte ha chiarito che le valutazioni prudenziali della società, seppur motivate dall'esistenza di una controversia con l'ente pubblico, non possono tradursi in una riduzione discrezionale della ricchezza tassabile, poiché un simile meccanismo minerebbe il principio costituzionale della capacità contributiva. L'incertezza sul recupero delle somme può assumere una rilevanza fiscale soltanto alla presenza di fattori oggettivi, definitivi e provati, e non in conformità a semplici stime

precauzionali, specialmente quando, come nel caso in esame, i provvedimenti dei giudici amministrativi avevano persino sospeso le delibere regionali che limitavano i compensi, escludendo, di fatto, un rischio reale di perdita del credito. Gli ermellini hanno inoltre censurato la tecnica contabile utilizzata dalla contribuente, precisando che la svalutazione dei crediti e la creazione di fondi rischi non possono avvenire tramite l'eliminazione diretta delle voci attive del bilancio, ma devono necessariamente transitare dall'imputazione di specifici costi d'esercizio, così come tassativamente previsto e disciplinato dalle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In conclusione, l'ordinanza riafferma con grande rigore la centralità delle regole fiscali rispetto alle scelte di bilancio delle imprese, confermando che i rischi legati al mancato incasso delle fatture non legittimano scorciatoie contabili volte ad alleggerire il carico fiscale, se queste non sono supportate da elementi probatori certi, precisi e rigorosamente ancorati alla normativa vigente.

[CLICCA QUI](#) 

#### ◆ **Convocazione Commissione Consultiva**

È stata ufficialmente convocata per il prossimo 11 giugno 2026 la Commissione Consultiva ex art. 4 del D.P.R. n. 738/1981. All'ordine del giorno della riunione è posto un tema di fondamentale importanza per la nostra categoria: l'utilizzazione del personale della Polizia di Stato in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, in stretta applicazione del medesimo decreto e dell'art. 2 del D.P.R. n. 339/1982. Il SIAP ritiene quest'appuntamento un passaggio di straordinaria rilevanza per la reale tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Parliamo di tutele nate specificamente per garantire che i colleghi colpiti da infermità o da una riduzione della capacità lavorativa psicofisica non siano abbandonati o penalizzati, ma siano ricollocati in attività idonee. L'art. 4 del D.P.R. 738/1981 affida alla Commissione il compito di valutare modalità e criteri d'impiego dignitosi, mentre l'art. 2 del D.P.R. 339/1982 disciplina il fondamentale passaggio ai ruoli tecnici o ad altre amministrazioni, garantendo la continuità lavorativa anche quando viene meno l'idoneità ai servizi d'istituto ordinari. Il SIAP seguirà i lavori della Commissione con il consueto rigore e con la massima attenzione. Vigilando sui tavoli ministeriali, ribadiremo con fermezza la necessità di soluzioni concrete che non si limitino a una fredda applicazione burocratica, ma che assicurino il pieno rispetto della dignità personale, la tutela della salute psicofisica dei colleghi interessati e la giusta valorizzazione delle loro competenze ed esperienze professionali all'interno dell'Amministrazione.

#### ◆ **Istituendo Commissariato di PS. di Tropea (VV)**

Il Dipartimento della PS ha presentato il progetto per la nascita del nuovo Commissariato di Polizia di Tropea (VV), che sostituirà l'attuale posto di Polizia. Il SIAP, durante lo svolgimento della riunione, ha affermato la propria posizione favorevole al nuovo presidio di legalità, ma ha espresso forti preoccupazioni per la carenza di organico — chiedendo che il personale non sia sottratto dalla già in difficoltà Questura di Vibo Valentia — e per diverse criticità strutturali dell'edificio (mancanza di climatizzazione, ascensore e mensa). Con risposta, l'Amministrazione si è impegnata a inviare personale dedicato e a completare i lavori di ristrutturazione necessari. Il SIAP, attraverso il costante monitoraggio del SIAP DI Vibo Valentia, vigilerà sull'evoluzione della situazione per tutelare il benessere dei lavoratori.

[CLICCA QUI](#) 

**Dell'8 Giugno 2026**

**Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

**Responsabile di redazione**

Loredana Leopizzi

**Redazione**

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

**Collaboratori**

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78  
00153 ROMA

info@siap-polizia.it  
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line  
[www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org)

Autorizzazione Tribunale  
di Roma  
n. 277 del 20 luglio 2005

# Siamo su tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito [www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org)

**Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)**



APP CONVENZIONI